



Comune di Lattarico

Provincia di Cosenza

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE.

L'anno **2016** il giorno **21** del mese di **Gennaio** presso la sede della Casa Comunale in Lattarico, in nome e per conto del Comune intestato (C.F.: 80004830784), con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile, il **Rag. Rocco CORRARO**, in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo, giusto decreto sindacale di nomina del 4.1.2016, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. **05** del **21.01.2016 conferisce** incarico legale all' **Avv.to Amabile CUSCINO** con studio a Taverna di Montalto Uffugo (CS) in Corso Italia, Partita IVA 03119540783, per la costituzione in giudizio avverso l'atto di opposizione, presentato c/o il Giudice di Pace di Cosenza (CS) nei confronti del Comune di Lattarico e dell'Equitalia Sud – Agente della Riscossione per la Provincia di Cosenza, dal sig. Attilio FAVA, nato a Cosenza il 9.7.1955 ed ivi residente alla Via D. Frugiuele, 11, rappresentato e difeso, in virtù del relativo mandato, dagli Avv.ti Tommaso ARNONI e Michele ARNONI con studio in Cosenza - Viale degli Alimena, 14, con il quale chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 03420150021610477/2015 di €. 619,55 relativa a consumi idrici dell'anno 2010 per utenza sita in Lattarico;

CIO' PREMESSO:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1)- L'incarico viene conferito al professionista sopra citato che ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Lattarico, nonché di transigere e conciliare;
- 2) - Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso (spese, diritti e onorari) di €. **635,00 (euroseicentotrentacinque/00)** (secondo il DMG n° 140/2012 pubblicato sulla G.U. del 23-08-2012) oltre IVA e CPA. Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.
- 3) - Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente Convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma per sole spese vive, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.
- 4) - Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- 5) - L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse

dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c. a tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

6) - Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

7) - Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

8) - Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

9) - La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

10) - Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con atto di G.C. n. 87/2013, esecutiva, e del Piano Anticorruzione 2015/2017 approvato con atto di G.C. n. 05/2015, esecutiva.

11) - Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10.

12) - Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

13) - Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14) - La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

Il Responsabile del Settore
(Rag. Rocco CORRARO)

Il Professionista

Avv. Amabile CUSCINO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

Per il Comune

Il Responsabile del Settore
(Rag. Rocco CORRARO)

Il Professionista

Avv. Amabile CUSCINO
